



UFFICIO GIUDICE DI PACE DI ALESSANDRIA

SEZIONE A1

Si comunica a:

**DOMICILIATA IN VIA CREMONA, 6
PRESSO GLOBOCONSUMATORI
ALESSANDRIA
AL**

Comunicazione di cancelleria

Comunicazione di Deposito Sentenza

Procedimento Numero: **1225/2019** - **OPPOSIZIONE A SANZIONE AMMINISTRATIVA**
Opposizione ord. ingiunzione ex artt. 22 L689/1981 (violazione codice della strada)

Giudice: **DETTORI CINZIA**

Depositata Sentenza Numero: **534/2019** in data : **29/10/2019**

Parti nel procedimento

Ricorrente Principale

Difeso da:

Resistente Principale

COMUNE DI CASAL CERMELLI

Difeso da:

vedi P.Q.M. allegato

Alessandria 29/10/2019

L'ASSISTENTE GIUDIZIARIO
D.ssa Daniela BILLONE
IL CANCELLIERE

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Alessandria Cinzia Dettori

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nella causa promossa da:

, nata in

residente in

elettivamente domiciliata presso

Alessandria Globoconsumatori Onlus, via Cremona n. 6 –Alessandria, rappresentata in

giudizio ex art. 317 c.p.c. dal ella predetta Onlus, in forza

di delega allegata al ricorso.

RICORRENTE

Contro

COMUNE DI CASAL CERPELLI, in persona del Sindaco p.t. , con sede in Casalcermelli (AL), p.zza Marconi n. 23, rappresentata dall'avv. Paolo Caviglia in forza di delega sindacale depositata alla udienza del 3.10.2019.

RESISTENTE

Oggetto: opposizione a sanzione amministrativa.

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni di parte ricorrente: "Si chiede in diritto l'annullamento del verbale N° 54/2019 del 21/02/2019 notificato alla ricorrente oltre il termine dei 90 giorni concessi agli organi accertatori, dai dettami di cui all'art. 201 CdS. Nel merito: (...) voglia Lei Sig. Giudice di Pace emetterne giudizio motivato, per la nullità degli atti e degli atti consequenziali".



534/19
N. 1225/19 Sent
N. 3416/19 R.G.
N. Cron
M. Rep

illegittimità del segnale di avvertimento del controllo elettronico della velocità senza obbligo di contestazione immediata ed il mancato presidio della Polizia Locale.

L'Amministrazione resistente si costituiva a mezzo di comparsa sottoscritta dal Sindaco e depositata in data 20.9.2019 presso la Cancelleria del Giudice adito cui allegava fascicolo documenti, eccependo in via pregiudiziale a tardività del ricorso e contestando in fatto ed in diritto quanto ex adverso sostenuto.

La causa era decisa alla prima udienza del 3.10.2019, fissata anche per discussione, presenti entrambe le parti per come sopra rappresentate.

Il ricorso appariva fondato.

Occorre in primo luogo osservare che il ricorso è stato proposto tempestivamente, in quanto inviato in data 20.7.2019 a fronte di un verbale ricevuto il 21.6.2019: ciò che rileva ai fini dell'osservanza dei termini di legge è infatti la data di spedizione, e non quella in cui il plico è pervenuto all'Ufficio giudiziario adito.

Per quanto concerne la questione pregiudizialmente sollevata dalla ricorrente si osserva che la stessa è fondata.

La sig.ra _____ allegava al ricorso il certificato di stato di famiglia, dal quale risulta che la stessa, proveniente da Valenza (AL), era iscritta all'anagrafe della popolazione residente del Comune di _____ a fare data dal 10.01.2018.

Per quanto concerne la notifica dei verbali di contravvenzione al Codice della Strada, le norme di riferimento sono gli artt. 94 e 201 CdS ed il suo Regolamento attuativo (in particolare l'art. 247 Reg.).

È onere del cittadino quello di comunicare il cambio di residenza al Comune presso il quale si trasferisce; spetta quindi al Comune, una volta ricevuta la notizia, di comunicarla entro un mese dalla registrazione della variazione anagrafica, alla Direzione Generale della M.C.t.C. (art. 249 Reg. att.).



